



COMUNE DI CISLIANO

Provincia di Milano



Regione Lombardia

Ufficio di Polizia Locale
Resp. Proc. O. Carelli
Pratica trattata da: O. Carelli

ORDINANZA N. 26/2009

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la richiesta presentata dall'Associazione Pro Loco di Cisliano in data 18.08.2009, intesa ad ottenere la disponibilità della strada comunale, in corrispondenza della Chiesa Parrocchiale e la Piazza del Mercato, per svolgere alcune iniziative di carattere ricreativo, dal giorno 04 settembre 2009 al giorno 06 settembre 2009;

Considerato che la chiusura della Piazza del Mercato non preclude il normale svolgimento della circolazione stradale;

Ritenuto salvaguardare l'incolumità delle persone presenti alla manifestazione;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);

Visto l'art. 107 del D.L.gs. n. 267/2000 (TUEL) e l'art. 71 dello Statuto comunale;

ORDINA

La circolazione e la sosta in Piazza del mercato e in via della Chiesa è regolata nel seguente modo:

- 1) è istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta, con rimozione forzata, nel parcheggio pubblico in Piazza Mercato dalle ore 24:00 del giorno 03/09/2009 alle ore 12:00 del giorno 07/09/2009;
- 2) è istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta, con rimozione forzata, nel tratto di strada da Piazza San Giovanni a Via Papa Giovanni XXIII il giorno 06/09/2009 dalle ore 08:00 alle ore 24:00;
- 3) è istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta, con rimozione forzata, nel tratto di strada da Piazza San Giovanni a Via Papa Giovanni XXIII per svolgimento attività commerciali mercato settimanale nel giorno di venerdì 4 settembre 2009 dalle ore 06:00 alle ore 18:00.
- 4) i titolari di attività di commercio su aree pubbliche, il giorno 4 settembre 2009, per lo svolgimento del mercato settimanale, utilizzeranno l'area compresa da piazza San Giovanni a Via papa Giovanni XXIII.

DISPONE

- In caso di utilizzo di strumenti musicali, il suono dovrà essere tenuto a basso volume ed in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e comunque entro i 95 decibel;
- Gli organizzatori sono responsabili della raccolta dei rifiuti i quali dovranno essere inseriti in sacchi grigi trasparenti e depositati in un unico luogo.

Le suddette prescrizioni sono rese note mediante la posa di apposita segnaletica verticale 48 ore prima della quale è incaricato l'ufficio tecnico Comunale.

La presente Ordinanza, immediatamente eseguibile, sarà resa nota al pubblico mediante l'affissione della stessa all'albo Pretorio Comunale.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle presente Ordinanza sono sanzionate ai sensi dell'art.7 del C.d.S.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso in carta legale, a mezzo raccomandata A.R. direttamente al Ministero dei Lavori Pubblici, dandone comunicazione scritta anche al Comune di Cisliano.

Entro 120 giorni dalla pubblicazione è ammesso altresì ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Comunale, 20 agosto 2009



IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

Oscar Carelli